

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA

**CAUTELARE 24.10.2024 n. 4801 DEL TAR LAZIO CON
ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze **CF LMBDRH69M57F839Q** in proprio per avere la qualità di difensore legalmente esercente e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (**C.F. BFLMRZ66L23D612I**) in forza di procura rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc congiunta al presente ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in P.zza Dè Salterelli 1 Firenze il quale difensore **dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:**
maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it

-appellante -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede è domiciliato *ex lege* in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

NEI CONFRONTI DI

ING. MASTRONARDI AGOSTINO nato il 31.7.1969 a Torrice CF MSTGTN69L31L290K residente in Via Gennare n. 112 03020 TORRICE **pec** agostino.mastronardi@ingpec.eu (posizione n. 9 in graduatoria) non costituito nel giudizio di I° grado

ING. BIANCO GIANFRANCO nato il 12.6.1972 a Gesualdo CF BNCGFR72H12D998S residente in Corso Italia, 41 83040 Gesualdo

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

pec gianfranco.bianco@ingpec.eu (posizione n. 440 in graduatoria) non
costituito nel giudizio di I° grado

- controinteressati -

**GARZIA ELENA, GIGANTE MASSIMINA, TATULLI
VICENZO,** con l'Avv. Benedetto Cimino pec
benedettocimino@ordineavvocatiroma.org

- intervenienti *ad adiuvandum* -

PER L'ANNULLAMENTO

della **Ordinanza cautelare 24.10.2024 n. 4801** (ALL A), non notificata
e comunicata a mezzo pec del 24.10.2024 (ALL. B), pronunciata dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Quarta *Quater*,
nel ricorso n. 9632/2024 proposto da Lombardi Deborah contro il MIM,
e con la quale il TAR LAZIO ha **rigettato l'istanza cautelare**.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con il **ricorso introduttivo notificato il 22.9.2024** (ALL. C) la
ricorrente ha impugnato avanti al TAR LAZIO gli atti del cd. Concorso
riservato indetto con il DM 8.6.2023 n. 107 (Decreto del MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 8.6.2023 n. 107 sulla definizione delle
“*modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova
finale destinata*” nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.1); Avviso del MIM del
29.12.2023 n. 79720 relativo *alle modalità di presentazione dell'istanza di
partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione* nella parte
lesiva alla ricorrente (Doc.2); atto contenente i cento quesiti forniti da Formez PA
nella parte relativa ai quesiti nn. 1 e 64 validati dal Comitato Scientifico di cui all'art.
13 comma 2 del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 con le quattro opzioni di risposta di
cui solo una ai sensi dell'art. 6 punto a) del Bando (DM n. 107/2023) avrebbe dovuto
essere corretta; Avviso del MIM del 7.5.2024 n. 64933 (Doc.3) di pubblicazione
degli esiti della prova scritta nella parte lesiva alla ricorrente; Avviso del MIM del
29.5.2024 n. 76336 (Doc.4) di pubblicazione della rettifica degli esiti della prova
scritta nella parte lesiva al ricorrente; verbale ove esistente della commissione
esaminatrice con cui è stato determinato l'esito della prova scritta della ricorrente;
Avviso del MIM del 10.6.2024 n. 82842 (Doc.5) relativo all'elenco degli ammessi al
corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 (Doc.5bis) e dell'Avviso del

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

MIM del 1.7.2024 n. 9773 (Doc.5ter) relativo al corso intensivo di formazione nelle parti lesive alla ricorrente; Graduatoria con la valutazione dei titoli del 31.7.2024 nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Doc.6); Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.7-8); dell'Avviso del MIM del 9.8.2024 n. 124319 relativo a n. 519 posti vacanti e disponibili di Dirigente Scolastico nella parte lesiva alla ricorrente (Doc.9); Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 19.8.2024 n. 2206 di **rettifica** della Graduatoria definitiva ivi allegata nella parte in cui contempla i nominativi di soggetti privi dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 (Docc.21-22); Avviso del MIM del 22.8.2024 relativo all'assegnazione ai ruoli regionali A.S. 2024/2025 (Doc.23) nella parte lesiva alla ricorrente; Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 13.8.2024 n. 177 (Doc.24) nella parte lesiva alla ricorrente; Avviso del MIM del 28.8.2024 n. 130296 relativo all'affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 (Doc.26)

“nella parte in cui ammettono alla procedura di reclutamento straordinaria e collocano in Graduatoria soggetti che non versano in una delle condizioni tassativamente elencate dall'art. 5 comma 11-quinques del DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14”.

Tali condizioni sono, in particolare, quelle di **(i)** avere superato la prova preselettiva del Concorso DS del 2017 e di avere sostenuto, in quella procedura, la prova scritta; di **(ii)** avere presentato tempestivamente “ricorso entro i termini di legge” avverso il primo atto lesivo ovvero il mancato superamento della prova scritta o orale; di **(iii)** avere “pendente un contenzioso giurisdizionale” alla data del 28.2.2023.

* * * * *

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

2. A fondamento del ricorso l'Avv. Deborah Lombardi ha dedotto, in sintesi, che **i candidati SOTTO ELENCATI e suddivisi per CATEGORIE** (per una più agevole individuazione) hanno partecipato alla prova scritta del Concorso riservato, hanno partecipato al successivo corso di formazione e sono stati collocati in Graduatoria **in posizione migliore** rispetto alla odierna appellante **benché** dall'esame del sito di Giustizia Amministrativa (decisioni e pareri) e nelle more dell'accesso agli atti proposto **gli stessi non appaiono versare in una delle condizioni tassativamente** indicate dall'art. 5 comma 11-*quinques* DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 e dall'art. 2 DM 8.6.2023 n. 107 (salvo errore).

* * * * *

2.1. CANDIDATI CHE NON HANNO PROPOSTO IL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PRIMO ATTO AMMINISTRATIVO DI MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA O ORALE AVANTI AL GA NEL TERMINE DI LEGGE CON PENDENZA DEL GIUDIZIO ALLA DATA DEL 28.2.2023 NONCHE' GLI INTERVENTORI AD ADIUVANDUM IN MANCANZA DI UN GIUDIZIO PRINCIPALE.

BALDARI SIMONETTA (posizione graduatoria 92, punti 9.725: non ha superato la prova preselettiva, ha impugnato solo il bando - TAR 14357/23 RIC 10558/18 -, ha riportato un giudicato di rigetto nel 2021 - CDS 930/21 RIC 3807/2020 - ed ha proposto intervento ad adiuvandum nel giudizio di revocazione della sentenza CDS n.1012/21 RG 4125/22 sent. n. 4697/23), nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze/decreti ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS n. 4697/23, RG 4125/22; ord.za TAR RM n. 1876/24 ricorso RG 13356/19; decreto TAR RM n. 4113/21 ricorso RG 6829/19; sent TAR RM n. 15369/23 – RIC 756/2018; sent TAR 5882/23 ricorso RG 2039/18; sent. TAR RM

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*n.3625/23, RIC 12533/19; sent. TAR RM n.14365/22, RIC 12728/19;
sent. CDS n.4536/24 RIC 56768/22.*

* * * * *

2.2. CANDIDATI CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO DS DEL 2017.

PINNA PIERPAOLO (posizione graduatoria 64, punti 9,925 - v. sent. TAR RM n.16536/23 RIC 11407/18), nonché i candidati non inseriti nella graduatoria degli esiti della preselettiva 30.07.2018 (Doc.27) e risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. TAR RM n. 6204/20, ric 10541/18; sent. TAR RM n.11316/20, ric 10893/18; sent. TAR RM n.14357/23, ric 10558/18; sent. TAR RM n. 11827/24, ric 10862/18; ord.za TAR RM n.7894/19, ric. 10461/18.

* * * * *

2.3. CANDIDATI IN DANNO DEI QUALI SI E' FORMATO UN GIUDICATO DI RIGETTO DEL RICORSO OPPURE UN GIUDICATO DI IMPROCEDIBILITA' PER RINUNCIA O SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE PRIMA DELLA DATA DEL 28.2.2023.

CIAPPETTA GIACINTO (posizione graduatoria 124, punti 9,575 – v. giudicato di rigetto sent. TAR RM n.2290/20, ric. 7978/19) nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze/ordinanze/decreti ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS 1015/21, ric 7978/19; sent. CDS n. 1016/21-ric 7984/19; sent. TAR RM n. 6204/20-ric 1054/18; sent. TAR RM n.14365/22- ric 12728/19.

* * * * *

2.4. CANDIDATI CHE HANNO DEPOSITATO LA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

CITO ANTONELLA (posizione graduatoria 166, punti 9,375 - v. sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19 appellata con ricorso RG 3073/23 e definita con sentenza n. 6790/24 CDS + intervento ad adiuvandum nel giudizio RG 4125/22 di revocazione della sentenza CDS n. 1012/21 definita con sentenza CDS n. 4697/23) nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. TAR RM n.1213/23, ric 589/19; sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19.

* * * * *

3. Con il ricorso di I° grado l'Avv. Deborah Lombardi ha altresì impugnato il Bando per violazione dell'art 5 comma 11-*quinques* DL 29.12.2022 n. 198 conv. dalla L. 24.2.2203 n. 14 nella parte in cui **ha aggiunto ex novo due categorie di soggetti abilitati a partecipare al Concorso riservato** ovvero: **a)** Soggetti che hanno proposto *la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte*; **b)** Soggetti che hanno formalizzato *rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.*

La ricorrente ha quindi dedotto che **i candidati SOTTO ELENCATI** sono stati collocati in Graduatoria **in posizione peggiore** rispetto alla ricorrente in forza del Bando del Concorso **benché** dall'esame del sito di Giustizia Amministrativa (decisioni e pareri) e salvo errore, **gli stessi non appaiono rientrare in una delle categorie tassativamente** indicate dalla legge.

* * * * *

3.1. CANDIDATI CHE HANNO PROPOSTO LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

STATO SFAVOREVOLE ALLA DATA DEL 28.2.2023.

STELLATO TIZIANA (posizione graduatoria 16, punti 10,675 - v. sent CDS 4697/23, ricorso 4125/22 + dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 17.10.2022 nel giudizio RG 12548/2019 TAR RM definito con sentenza n. 17060/22 appellata con ricorso RG 3073/23 definito con sentenza CDS n. 6790/24), nonché i candidati risultanti dalle seguenti sentenze ove non vi siano ulteriori provvedimenti e/o ricorsi di segno contrario: sent. CDS n.4697/23, ricorso 4125/22; sent. CDS n.5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n.1050/21, ricorso 6447/19; sent. CDS n.4696/23, ricorso 4118/22; sent. CDS n. 5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n. 5157/23, ricorso 9424/22.

* * * * *

3.2. CANDIDATI CHE HANNO FORMALIZZATO LA RINUNCIA AL RICORSO OPPURE DEPOSITATO LA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE PER I QUALI NON RISULTA EMESSA ALCUNA SENTENZA DA PARTE DEL GA, OVVERO, QUANDO TALE SENTENZA E' STATA EMESSA NON RISULTA IMPUGNATA ALLA DATA DEL 28.2.2023.

TRINCHERO MAURIZIO (posizione graduatoria 227, punti 9,2) v. dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 26.9.2022 nel giudizio RG 6732/19 TAR RM definito con sentenza n. 12169/22 appellata con ricorso RG 1454/23.

* * * * *

4. All'esito della camera di consiglio del 22.10.2024 il TAR LAZIO, sezione Quarta *Quater*, ha rigettato la domanda cautelare della ricorrente odierna appellante per (ritenuta) mancanza del *fumus* e del *periculum*.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

L'Ordinanza cautelare 24.10.2024 n. 4801 (ALL A) è erronea ed ingiusta per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. NULLITA' DELL'ORDINANZA CAUTELARE IMPUGNATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE APPARENTE O PSEUDO-MOTIVAZIONE.

1.1. Con l'ordinanza 24.10.2014 n. 4801 (ALL. A) impugnata il TAR LAZIO ha rigettato le domande cautelari dell'Avv. Deborah Lombardi, odierna appellante, con la seguente motivazione: *“ritenuto che - impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni sollevate sui profili di difetto delle condizioni di proposizione del ricorso, anche riguardo alla sussistenza dell'interesse - ad una delibazione propria della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, in quanto **il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus, in relazione alle censure dedotte, alla stregua dei precedenti di questa Sezione** (cfr. ex multis, da ultimo ordinanze di questa sezione n. 4585/2024, n. 4509/2024), **cui si rinvia per i contenuti**”*.

* * * * *

1.2. Orbene, i precedenti di cui alle ordinanze n. 4585/2024 e n. 4509/2024 (ALL. A1-A2) cui il TAR Lazio ha rinviato riguardano l'impugnazione degli atti di esclusione dalla prova scritta del Concorso ordinario (DDG 18.12.2023 n. 2788) in ragione della contestata fissazione in termini numerici dei soggetti da ammettersi alla prova scritta in luogo della determinazione di un voto minimo di sufficienza per il superamento della prova preselettiva e della previsione di una diversa soglia in base alla regione di partecipazione, con distinte graduatorie regionali.

I **precedenti giurisprudenziali** richiamati dal TAR Lazio per giustificare con un rinvio *per relationem* la decisione di rigetto delle misure cautelari richieste dall'Avv. Lombardi **si riferiscono a**

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

fattispecie sostanziali totalmente diverse e quindi sono manifestamente inconferenti.

* * * * *

1.2. La motivazione *per relationem* dell'ordinanza cautelare gravata nel rinviare a precedenti giurisprudenziali che hanno pronunciato su censure diverse da quelle dedotte dall'odierna appellante, peraltro con riferimento a procedure concorsuali differenti dal concorso riservato di cui al DM n. 107/2023 oggetto di impugnativa, si risolve con tutta evidenza in una **motivazione meramente apparente** ovvero in una **pseudo-motivazione**.

E' noto che la **pseudo-motivazione** ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto ma altresì allorchè la **motivazione sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile** sul piano dialettico sì da risolversi in una non-motivazione, come appunto nel caso di specie (CASS. 18 febbraio 2022 n. 5494; CASS. 10 febbraio 2022 n. 4391; CASS. 5 febbraio 2019 n. 3340; CASS. 25 settembre 2018 n. 22598; CASS. 21 agosto 2018 n. 20861; CASS. 24 aprile 2018 n. 10112; CASS. SS UU 22 settembre 2014 n. 19881; CASS. SS UU 7 aprile 2014 n. 8053).

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO EX ART. 64 CPA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA E DELLA REGOLA SULL'ONERE DEL PRINCIPIO DI PROVA A CARICO DELLA PARTE PRIVATA. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS DEL RICORSO.

2.1. Con il ricorso di I° grado l'odierna appellante **ha specificamente allegato** sia le 'categorie' di candidati **escluse dal corso intensivo di formazione de quo** in base all'art. 5 comma 11-*quinques* DL

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 e dall'art. 2 DM 8.6.2023 n. 107 (che contiene un'elencazione tassativa dei soggetti titolati alla partecipazione al corso di formazione), sia le **'categorie'** di candidati **da escludersi dal corso intensivo di formazione** *de quo* stante l'illegittimità *in parte qua* del Bando per violazione dell'art. 5 comma 11-*quinques* DL n. 198/2022 conv. dalla L. n. 14/2023, sia i **candidati nominativamente indicati** rientranti nelle categorie escluse (Baldari Simonetta, Pinna Pierpaolo, Ciappetta Giacinto, Cito Antonella, Stellato Tiziana, Trincherio Maurizio), sia i **candidati** rientranti nelle categorie escluse **indicati per relationem** con rinvio alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato ivi elencante (*sent. CDS n. 4697/23, RG 4125/22; ord.za TAR RM n. 1876/24 ricorso RG 13356/19; decreto TAR RM n. 4113/21 ricorso RG 6829/19; sent TAR RM n. 15369/23 – RIC 756/2018; sent TAR 5882/23 ricorso RG 2039/18; sent. TAR RM n.3625/23, RIC 12533/19; sent. TAR RM n.14365/22, RIC 12728/19; sent. CDS n.4536/24 RIC 56768/22; sent. TAR RM n. 6204/20, ric 10541/18; sent. TAR RM n.11316/20, ric 10893/18; sent. TAR RM n.14357/23, ric 10558/18; sent. TAR RM n. 11827/24, ric 10862/18; ord.za TAR RM n.7894/19, ric. 10461/18; sent. CDS 1015/21, ric 7978/19; sent. CDS n. 1016/21-ric 7984/19; sent. TAR RM n. 6204/20-ric 1054/18; sent. TAR RM n.14365/22- ric 12728/19; sent. TAR RM n.1213/23, ric 589/19; sent. TAR RM n.17060/22 ric 12548/19; sent. CDS n.4697/23, ricorso 4125/22; sent. CDS n.5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n.1050/21, ricorso 6447/19; sent. CDS n.4696/23, ricorso 4118/22; sent. CDS n. 5160/23, ricorso 9438/22; sent. CDS n. 5157/23, ricorso 9424/22).*

* * * * *

2.2. Con l'ordinanza cautelare oggi impugnata il TAR LAZIO "*quanto alle ulteriori doglianze, anche da ultimo argomentate da parte ricorrente, sulla illegittimità della graduatoria in relazione alla indicazione di candidati non aventi titolo in base alla legge e al bando per partecipare alla procedura di reclutamento straordinaria indetta con il DM n. 107/2023*", ha affermato che "*quanto dedotto sulla insussistenza di titoli di candidati non risulta adeguatamente*

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

comprovato da concreta e congrua prova, risultando sommarie e ipotetiche le argomentazioni sulle contestate posizioni di altri candidati”.

* * * * *

2.3. Come ben noto, il Legislatore ha recepito nel processo amministrativo in materia di prova, agli artt. 63, 64 e 65 Cpa, il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un **modello istruttorio intermedio**, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, **c.d. dispositivo con metodo acquisitivo**, in cui **l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova** (CONS. STATO Sez V 28 novembre 2024 n. 9557; CONS. STATO Sez V 28 novembre 2024 n. 9556; CONS. STATO Sez V 29 ottobre 2024 n. 8625; CONS. STATO Sez V 13 giugno 2023 n. 5786; CONS. STATO Sez IV 27 luglio 2021 n. 5560; CONS. STATO Sez V 9 giugno 2008 n. 2847; CONS. STATO Sez V 22 dicembre 2005 n. 7343), con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un “*principio di prova*”.

E’ altresì noto che la ragione di tale modello istruttorio riposa sulla necessità di riequilibrare la posizione di sostanziale disparità tra le parti del giudizio, essendo evidente come nel processo amministrativo impugnatorio per la tutela di interessi legittimi, la posizione processuale della parte privata, nell’accedere alla documentazione rilevante, risenta della condizione di sostanziale asimmetria rispetto alla P.A. (v. CONS. STATO Sez VI 19 novembre 2024 n. 9265; CONS. STATO Sez V 11 maggio 2017 n. 2184), con la conseguente necessità dell’intervento in soccorso da parte del Giudice amministrativo (artt. 64, comma 3, e 65, commi 1 e 3, Cpa).

A differenza dell’art. 2697 CC, dall’art. 64, comma 1, Cpa si ricava una correlazione – tipica del processo amministrativo - tra onere della prova

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

e disponibilità della prova stessa: **l'onere della prova cioè sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre**. Il criterio di riparto dell'onere probatorio non è individuato in ragione di uno schema precostituito ed astratto, incentrato sulla valenza dei fatti (costitutiva, ovvero modificativa o estintiva), ma secondo un criterio flessibile ispirato al **principio di vicinanza della prova**, di modo che qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla pubblica amministrazione, la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, comma 3, Cpa).

Permane **a carico della parte privata l'onere del principio di prova** e l'attività istruttoria che può svolgere il Giudice amministrativo ha carattere complementare ed integrativo.

Dunque, nel processo amministrativo, nel quale la domanda è rivolta da un privato contro la P.A., l'onere della prova incombe sul ricorrente, per quanto riguarda l'oggetto della pretesa fatta valere con la domanda giudiziale, ma si tratta di **un onere attenuato**, tanto che, non si parla di onere della prova, quanto piuttosto di **onere del principio di prova**.

* * * * *

2.4. Orbene, con il ricorso di I° grado l'odierna appellante **ha specificato** le **categorie di candidati** e i **singoli candidati** indicati nominativamente (Baldari Simonetta, Pinna Pierpaolo, Ciappetta Giacinto, Cito Antonella, Stellato Tiziana, Trincherio Maurizio v. sentenze TAR e CDS Docc. 39, 55, 57, 47, 29, 56) e *per relationem* con il rinvio alle sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato ivi elencate che sono esclusi dal corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 per disposizioni del Bando e della Legge specificamente richiamate e che, quindi, devono essere depennati dalla graduatoria finale del 19.8.2024 n. 2206 (Doc.22).

Con il ricorso di I° grado l'odierna appellante **ha prodotto** la

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

graduatoria degli esiti della prova preselettiva del 24.7.2018 del Concorso DS del 2017 (Doc.27) dalla quale risulta quali siano i candidati inseriti nella graduatoria finale del Concorso cd riservato che, però, non hanno superato la prova preselettiva, ed **ha elencato le singole sentenze** del Tar Lazio e del Consiglio di Stato dalle quali si ricava la **pendenza di un ricorso giurisdizionale privo dei requisiti prescritti** dalla Legge e dal Bando in capo ai candidati inseriti nella graduatoria finale.

Con il presente ricorso in appello si procede alla **produzione sub Docc. 29-58 di tutte le sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato** richiamate in primo grado secondo il seguente **SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO**:

A) CANDIDATI CHE HANNO IMPUGNATO SOLO IL BANDO. MANCATA IMPUGNATIVA GRADUATORIA INIZIALE E SUCCESSIVE.

SENT TAR RM 15369/23 – RIC 756/18 (Doc.32)

SENT TAR RM 5882/23 RIC 2039/18 (Doc.33)

SENT TAR RM 14357/23 RIC 10558/18 (Doc.54)

B) CANDIDATI CHE HANNO IMPUGNATO SOLO LA GRADUATORIA FINALE

SENT TAR 14365/22 RIC 12728/19 (Doc.35)

ORD.ZA TAR 1876/24 RIC 13356/19 (Doc.30)

DEC TAR RM 4113/21 RIC 6829/19 (Doc.31)

C) CANDIDATI CHE NON HANNO SUPERATO LA PRESELETTIVA

SENT TAR RM 6204/20 RIC 10541/18/22 (Doc.37)

SENT TAR RM 11316/20 RIC 10893/18 (Doc.38)

SENT TAR RM 14357/23 RIC 10558/18 (Doc.39)

SENT TAR RM 11827/24 RIC 10862/18 (Doc.40)

ORD.ZA TAR RM 7894/19 RIC 10461/18 (Doc.41)

SENT CDS 1016/21 RIC 7984/19 – TAR 6204/20-RIC 1054/18 (Doc.)

SENT TAR RM 14357/23 RIC 10558/18 (Doc.39)

SENT TAR RM 16536/23 RIC 11407/18 (Doc.55)

D) CANDIDATI CHE HANNO DEPOSITATO LA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

CDS 6790/24 RIC 3073/23 (dich. non interesse del 17.10.22) (Doc.58)
SENT TAR RM 17060/22 RIC 12548/19 (Doc.47)
SENT TAR RM 12169/22 RIC 1454/23 (Doc.56)

***E) CANDIDATI CHE HANNO DEPOSITATO INTERVENTO
AD ADIUVANDUM***

CDS 4536/24 RIC 9586/22 (Doc.36)

***F) CANDIDATI CHE HANNO REGISTRATO UN GIUDICATO
DI RIGETTO (ANTE 28.2.2023)***

SENT CDS 1015/21 RIC 7978/19 (Doc.42)
SENT CDS 1050/21 RIC 6447/19 (Doc.49)
CDS 395/21 RIC 5742/19 (Doc.52)
CDS 1012/21 RIC 6433/19 (Doc.53)
SENT TAR RM 14357/23 RIC 10558/18 (Doc.39)
SENT TAR RM 2290/20 RIC 7978/19 (Doc.57)

***G) CANDIDATI CHE HANNO PROPOSTO GIUDIZIO DI
REVOCAZIONE***

SENT CDS 4697/23 RIC 4125/22 REVOCAZIONE CDS 1012/21
(Doc.29)
SENT CDS 5160/23 RIC 9438/22 REVOCAZIONE CDS 395/21
(Doc.48)
REVOCAZIONE SENT CDS 1050/21 RIC 6447/19 (Doc.49)
SENT CDS 5157/23 RIC 9424/22 – CDS 1015/21 (Doc.51)
SENT CDS 4696/23 RIC 4118/22 REVOCAZIONE TARDIVA CDS
1015/21 RIC 7978/19 (Doc.50).

* * * * *

2.5. E' evidente allora come l'Avv. Deborah Lombardi, ricorrente e odierna appellante, sulla base di accurate verifiche sulle banche dati pubbliche, ha offerto, con elevatissima probabilità, l'evidenza della violazioni di legge denunciate nell'ammissione di numerosi candidati privi dei requisiti di legge al corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023.

Dunque, la ricorrente-appellante **ha pienamente assolto sia all'onere di allegazione dei fatti costitutivi delle doglianze dedotte nel processo, sia all'onere del principio di prova di fondatezza di tali doglianze.**

* * * * *

2.6. Ne consegue che il TAR Lazio nel rigettare le istanze cautelari dell'odierna appellante per un meramente asserito difetto di “*concreta e congrua prova*” in ordine alla “*insussistenza di titoli di candidati*” è incorso nella violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 64 Cpa, nella violazione del principio di vicinanza della prova e nella violazione della regola sull'onere del principio di prova a carico della parte privata poiché ha finito per applicare il principio dispositivo “*puro*” quando, invece, il processo amministrativo impugnatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice (v. CONS. STATO Sez V 28 novembre 2024 n. 9557; CONS. STATO Sez V 28 novembre 2024 n. 9556; CONS. STATO Sez V 13 giugno 2023 n. 5786).

* * * * *

3. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.

3.1. Con l'ordinanza impugnata il TAR LAZIO ha escluso, con una motivazione di stile, la ricorrenza del *periculum in mora* ai fini della concessione della invocata misura cautelare atteso che “*il pregiudizio dedotto non risulta grave o irreparabile, anche tenendo conto della impregiudicata possibilità, in ogni caso, in caso di esito positivo del merito, di disporre da parte del Collegio l'adozione di prove suppletive o altre misure ripristinatorie in favore della ricorrente*”.

* * * * *

3.2. Orbene, non si vede proprio come l'adozione di *prove suppletive* nel caso di accoglimento del ricorso nel merito possa neutralizzare il pregiudizio *patito* e *patiendi* dall'appellante giacché quest'ultima ha superato sia la prova scritta, sia la prova finale del concorso ed è stata già inserita nella graduatoria finale anche se nella posizione deteriore n. 591 (v. Docc.21-22) perché ‘scavalcata’ da candidati privi dei requisiti.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Ciò detto, si ricorda che **le assunzioni dei nuovi Dirigenti Scolastici sono state formalizzate a partire dal 9.10.2024** a seguito del diniego delle misure cautelari da parte del TAR LAZIO alla camera di consiglio dell'8.10.2024.

L'art. 11-*septies* DL n. 198/22 conv. dalla L. n. 14/23 e l'art. 9 Comma 4 del Bando di concorso (v. Doc.1) prevedono altresì che le procedure di immissione in ruolo saranno effettuate attingendo almeno per il 60% dei posti assegnabili dalla graduatoria del Concorso ordinario e per il 40% dalla graduatoria del Concorso riservato *fino al suo esaurimento*.

Ne consegue che essendo oggi destinati al Concorso riservato n. 519 posti (essendo ancora in corso la procedura del Concorso ordinario) il Concorso riservato dovrà poi 'restituire' la quota assegnata in eccedenza a quello ordinario con l'effetto che la **graduatoria gravata rimarrà di fatto 'congelata' dal 1.9.2025 per almeno due anni**.

* * * * *

3.3. L'appellante è stata collocata (illegittimamente) nella posizione n. 591 della Graduatoria finale del Concorso e quindi non rientra nei 519 posti di Dirigente Scolastico oggi vacanti e disponibili poiché scavalcata da numerosi candidati non legittimati dal Bando e/o dalla Legge a partecipare al Concorso riservato.

Il **pregiudizio grave e irreparabile** derivante dai provvedimenti impugnati – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure - è immediatamente apprezzabile ed è rappresentato dalla **mancata immissione in ruolo quale Dirigente Scolastico per un periodo di tempo non inferiore a tre anni** con conseguente perdita della retribuzione mensile di €. 3.771,00 atteso che la maggiore quota-percentuale dei posti dirigenziali oggi assegnata alla procedura riservata dovrà essere restituita alla procedura ordinaria con conseguente 'congelamento' della graduatoria *de quo*.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Si aggiunge che **a seguito delle rinunce** dei candidati vincitori (24) i **519 posti di Dirigente Scolastico disponibili sono divenuti n. 543** e che la **prima posizione utile** in graduatoria è oggi la **posizione n. 544**.

Ne consegue che la ricorrente appellante essendo stata collocata alla posizione n. 591 **ha davanti a sé soltanto n. 47 candidati** quando i candidati privi di requisiti immessi in graduatoria (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 590) sono almeno n. 160.

Il Giudice Amministrativo può – come noto – ordinare all'Amministrazione con il provvedimento cautelare di procedere all'adeguamento e rettifica della graduatoria in esito alla rivalutazione della posizione del ricorrente, con le conseguenti ulteriori determinazioni (v. TAR ROMA Ord.za 10 luglio 2024 n. 3099).

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO, in accoglimento del presente ricorso in appello, voglia **annullare totalmente l'Ordinanza cautelare 24.10.2024 n. 4801** (ALL A) nel ricorso n. 9632/2024 proposto da Lombardi Deborah e per l'effetto:

- 1) **sospendere** ex art. 55 CPA i provvedimenti impugnati *in parte qua*;
- 2) **ordinare** all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto 19.8.2024 n. 2206 inserendo la ricorrente LOMBARDI Deborah nella posizione n. 400 ovvero nella diversa posizione ritenuta spettante ai fini dell'immissione in ruolo quale Dirigente Scolastico.

Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si allega Procura alle liti in modalità telematica congiunta al ricorso in appello e si deposita:

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

A) Copia autentica Ordinanza cautelare 24.10.2024 n. 4801 TAR
LAZIO;

A1) Ordinanza n. 4585/2024 Tar Lazio;

A2) Ordinanza n. 4509/2024 Tar Lazio;

B) Comunicazione pec Ordinanza cautelare 24.10.2024 n. 4801 TAR
LAZIO;

C) Ricorso introduttivo TAR LAZIO notificato il 22.9.2024.

D) Fascicolo di I° grado contenente Docc.1-28

29) SENT 4697-23 CDS

30) SENT 1876-24 TAR LAZIO

31) SENT 4113-21 TAR LAZIO

32) SENT 15369-23 TAR LAZIO

33) SENT 5882-23 TAR LAZIO

34) SENT 3625-23 TAR LAZIO

35) SENT 14365-22 TAR LAZIO

36) SENT 4536-24 CDS

37) SENT 6204-20 TAR LAZIO

38) SENT 11316-20 TAR LAZIO

39) SENT 14357-23 TAR LAZIO

40) SENT 11827-24 TAR LAZIO

41) SENT 7894-19 TAR LAZIO

42) SENT 1015-22 CDS

43) SENT 10016-21 CDS

44) SENT 6204-20 TAR LAZIO

45) SENT 14365-22 TAR LAZIO

46) SENT 1213-23 TAR LAZIO

47) SENT 17060-22 TAR LAZIO

48) SENT 5160-23 CDS

49) SENT 1050-21 CDS

50) SENT 4696-23 CDS

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE
51) SENT 5157-23 CDS

52) SENT 395-21 CDS

53) SENT 1012-21 CDS

54) SENT 14357-23 TAR LAZIO

55) SENT 16536-23 TAR LAZIO

56) SENT 12169-22 TAR LAZIO

57) SENT 2290-21 TAR LAZIO

58) SENT 6790-24 CDS

Firenze-Roma, lì 12 dicembre 2024

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

Il sottoscritto Avv. Maurizio Bufalini in qualità di difensore di
LOMBARDI DEBORAH in virtù di congiunta procura alle liti

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare il ricorso in appello a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso in posizione migliore rispetto alla ricorrente ai fini della piena integrità del contraddittorio;
- E' particolarmente difficoltoso reperire il codice fiscale e gli indirizzi pec di tutti i controinteressati attualmente inseriti in graduatoria in posizione migliore stante l'elevato numero degli stessi (n. 590).

CHIEDE

l'autorizzazione alla notificazione del ricorso in appello a tutti i controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con
indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 12 dicembre 2024

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini